



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Liquidazione al Comune di Pieve di Bono-Prezzo del 70 per cento del contributo annuale e del 70 per cento del contributo sulle spese in conto capitale, esercizio finanziario 2025.

(Euro 43.575,00 – cap. U18011.0060)

(Euro 72.625,00 – cap. U18012.0030)

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 febbraio 2025, con la quale è stato concesso al Comune di Pieve di Bono-Prezzo un contributo annuale di **euro 120.607,86** per l'esercizio finanziario 2025, relativo al decimo anno di vita del nuovo Comune;

accertato che con la deliberazione n. 31/2025 è stato determinato in **euro 40.202,62** l'incremento del contributo annuale, incremento da destinare esclusivamente a spese in conto capitale come previsto dall'articolo 19, commi 4 e 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

ricordato che con la citata deliberazione n. 31/2025 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa per complessivi **euro 160.810,48**, imputando la spesa stessa ai capitoli U18011.0060 (contributi alle fusioni di comuni della Regione) e U18012.0030 (contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione), suddividendola in base all'esigibilità nel modo seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2025	Esercizio Esigibilità 2026
U18011.0060	18	01	1	04	U.1.04.01.02.003	€ 43.575,00	€ 16.728,93
U18012.0030	18	01	2	03	U.2.03.01.02.003	€ 72.625,00	€ 27.881,55

verificato che la suddetta deliberazione n. 31/2025 è stata pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m.;

considerato che occorre provvedere a liquidare il contributo per la parte esigibile nell'esercizio 2025, pari ad **euro 116.200,00** così ripartiti:

- 1) 70 per cento del contributo annuale per complessivi **euro 87.150,00**, così suddivisi:
 - **euro 43.575,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap. U18011.0060;
 - **euro 43.575,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap. U18012.0030;
- 2) 70 per cento dell'incremento del contributo annuale sulle spese in conto capitale per complessivi **euro 29.050,00** (cap. U18012.0030);

preso atto che i contributi in conto capitale, erogati al Comune, non costituiscono elemento patrimoniale della Regione;

vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

vista la deliberazione n. 254 del 30 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027;

vista la deliberazione n. 255 del 30 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027;

decreta

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **euro 116.200,00**, secondo le modalità previste dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 paragrafo 6.1 al decreto legislativo n. 118/2011, a favore del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, corrispondente al 70 per cento del contributo annuale ed al 70 per cento dell'incremento del contributo annuale sulle spese in conto capitale – esercizio finanziario 2025 – come determinati sulla base dall'articolo 19, commi 4 e 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. e del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 19 novembre 2013;
- 2) di richiedere l'emissione del corrispondente mandato di pagamento a favore del Comune di Pieve di Bono-Prezzo – Via Roma, 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo – CF 02401730227;

Alla spesa di **euro 116.200,00** si farà fronte con i fondi già impegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 febbraio 2025 come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)
€ 43.575,00	18	01	1	04	2025	U18011.0060	U.1.04.01.02.003
€ 72.625,00	18	01	2	03	2025	U18012.0030	U.2.03.01.02.003

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).